



COMUNE DI ENDINE GAIANO

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 103 del 29/10/2018

OGGETTO: ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 – UTILIZZO ATTIVITÀ LAVORATIVA DI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE LOCALE. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 17:30, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Zoppetti la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Tagliaferri Elisa.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	P./A.
ZOPPETTI MARCO	Sindaco	P
GUERINONI MARIA LUISA	Vice Sindaco	P
GHITTI ALBERTO	Assessore	P
MORETTI MARZIO	Assessore	A
PETTINI MARIA GRAZIA	Assessore	P

PRESENTI: N. 4 ASSENTI: N. 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 – UTILIZZO ATTIVITÀ LAVORATIVA DI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE LOCALE. PROVVEDIMENTI.

PREMESSO che il servizio di Polizia Locale di questo Comune dispone, ad oggi, solo di una unità part time 18 ore e che le procedure di copertura di n. 1 posto vacante a 18 ore mediante mobilità e successivo scorrimento della graduatoria esistente esperite nel presente esercizio finanziario - come da programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 24 del 19.02.2018 - sono andate deserte;

DATO ATTO che è necessario garantire il corretto funzionamento dell'ufficio di polizia locale mediante assunzione di personale in possesso di adeguata professionalità ed esperienza al fine di assolvere ai compiti e alle funzioni dell'ufficio medesimo;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che dispone: “ I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005, secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purchè sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 11, del D.lgs. n. 267/2000 e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141 del 25 maggio 2005 che così esprime. “L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali ed, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere n. 33/2009 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso altro ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione;
- il D.lgs. n. 66/2003, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che testualmente recita: “La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”;

VISTO l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un pubblico dipendente a tempo pieno ed indeterminato possa effettuare

attività lavorativa presso altro ente con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali, per un massimo di 12 ore;

RICHIAMATI:

- il parere n. 70/2010 reso dalla Regione Piemonte che evidenzia” *nulla osta allo svolgimento di più servizi a scavalco per il personale part-time, dato la possibilità (...) autorizzabile per i dipendenti a tempo pieno dei Comuni a maggior ragione è autorizzabile per il personale part time ...”*;
- il parere UPPA34/08 della Funzione Pubblica “*in virtù dell’art. 92 del D.Lgs. n. 267/2001 i dipendenti degli enti locali in part-time possono svolgere la loro prestazione lavorativa anche in favore di altri enti locali”*;

VISTA la nota del Comune di Endine Gaiano, protocollo n. 0005248 del 04.10.2018, con la quale si chiede al Comune di Bossico di poter utilizzare il dipendente agente di polizia locale Pesticcio Marco - assunto a tempo indeterminato e parziale (n. 18 ore settimanali) cat. C- cat. economica C1 presso il medesimo Comune - per n. 18 ore settimanali sino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

VISTA la nota del Comune di Bossico prot. n. 3109 in data 24.10.2018 (ns. prot. n. 0005619/2018), con la quale si comunica che la Giunta Comunale del medesimo Comune con delibera n. 6619.10.2018, ha concesso al dipendente a tempo indeterminato e parziale sig. Pesticcio Marco agente di polizia locale cat. C, categoria economica C1, l’autorizzazione - ex’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 - a prestare servizio presso il servizio di polizia locale del Comune di Endine Gaiano per n. 18 ore settimanali a far data dal 05.11.2018;

DATO ATTO che l’incarico è affidato nel rispetto del seguente accordo:

- il rapporto di lavoro extra orario presso il Comune di Endine Gaiano dovrà svolgersi nel periodo dal 05.11.2018 al 31.12.2019 per n. 18 ore settimanali, oltre le ore di lavoro svolte presso il Comune di Bossico e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso questo ente;
- ciascun Comune provvederà all’erogazione del trattamento economico di propria spettanza in relazione alla categoria di appartenenza e all’orario di lavoro e curerà i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali;
- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell’orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 66/2003, comprese le eventuali ore di straordinario;
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Endine Gaiano dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Endine Gaiano di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Bossico;
- l’accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni; per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione del rapporto avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del recesso.

ACCERTATA l’assenza di incompatibilità di diritto e di fatto nell’interesse del buon andamento

dell'ente né di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali;

ACQUISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento degli uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il D.L. n. 112/2008 come convertito nella Legge n. 133/2008;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, del dipendente comunale agente di polizia locale sig. Pesticcio Marco in servizio presso il Comune di Bossico a tempo parziale e indeterminato - 18 ore - Cat. C – posizione economica C1 per n. 18 ore settimanali presso il Comune di Endine Gaiano per il periodo 05 novembre 2018 - 31.12.2019 alle condizioni dell'accordo in premessa indicate;
3. Di dare atto che il Comune di Endine Gaiano rispetta le disposizioni in materia di spesa di personale e le disposizioni in materia di pareggio di bilancio (esercizio 2017);
4. Di demandare al Responsabile del settore economico-finanziario gli adempimenti gestionali conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;
5. Di dare informazioni del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali e alla RSU;
6. Di dichiarare, data l'urgenza di provvedere, con l'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile: ciò ai sensi dell'art.134 – comma 4- del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Marco Zoppetti

Il Il Segretario Comunale
Tagliaferri Elisa